



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
COMPENSI PROFESSIONALI DA
LIQUIDARE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI
DIPENDENTI DELL'ENTE.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76/22.12.2014

In vigore dal 1° febbraio 2015

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Avvocatura Provinciale

1. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
2. L'Avvocatura Provinciale è inserita all'interno dell'Unità Organizzativa Affari legali ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Articolo 2 - Gestione degli affari contenziosi

1. Si intendono per affari contenziosi le attività di patrocinio legale davanti alle autorità giurisdizionali; in particolare compete all'avvocatura provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente dinanzi a tutte le giurisdizioni, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale. L'Avvocatura Provinciale cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati, le procure alle liti sono autorizzate e conferite ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'ente.
3. Le strutture dell'Ente forniscono all'Avvocatura Provinciale le informazioni ed i documenti necessari per la gestione delle controversie e comunicano tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

Articolo 3 - Incarichi ad avvocati esterni

In conformità all'art. 43 dello Statuto e all'art. 33 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia possono essere attribuiti dal Presidente ad avvocati esterni in caso di controversie di particolare complessità, in caso di termini urgenti oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente. Questi ultimi redigeranno prima una relazione da cui emergano le dette complessità, urgenza, inopportunità o incompatibilità.

Articolo 4 - Altre attività dell'Avvocatura Provinciale

1. Oltre agli affari contenziosi di cui all'art. 2, l'Avvocatura Provinciale fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto agli organi istituzionali e direzionali dell'ente.
2. L'Avvocatura Provinciale suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possono dar luogo o porre fine a controversie.
3. L'Avvocatura Provinciale provvede, su richiesta delle strutture interessate, al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente e può, a richiesta del dirigente interessato esprimere un parere in merito alla dilazione e rateizzazione dei relativi pagamenti.

Articolo 5 - Composizione dell'Avvocatura Provinciale.

1. L'Avvocatura Provinciale è composta da dipendenti di categoria D iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della Legge 31/12/2012 n. 24.
2. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al 1° comma sono a carico della Provincia, fatte salve nuove e diverse indicazioni da parte della giurisprudenza contabile.

Art. 6 - Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 l'assegnazione interna degli 'affari contenziosi e consultivi' avviene a cura dell'Avvocato Responsabile dell'Ufficio legale in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia. Della suddetta assegnazione il Responsabile dell'Ufficio Legale ne informa semestralmente il Dirigente della struttura in cui è incardinata l'Ufficio con apposita relazione di sintesi.

Articolo 7 - Condizioni per l'attribuzione di compensi professionali

1. Ai legali dell'Avvocatura interna spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente; sono quindi esclusi compensi per le attività stragiudiziali.
2. Per sentenza favorevole si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo: Giudice civile, Giudice amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Capo dello Stato in sede di ricorso straordinario), idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva da cui al Provincia ricavi un sostanziale vantaggio.
3. Sono considerate sentenze favorevoli anche le sentenze che non pronunciano sul merito della controversia ma definiscono la causa con esito favorevole all'Ente come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano la nullità o la irricevibilità del ricorso, le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'Ente, le sentenze che pronunciano la improcedibilità e/o la inammissibilità del ricorso, salve quelle per cessazione della materia del contendere.

Articolo 8 – Calcolo e liquidazione dei compensi.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, per tutti i giudizi conclusi in senso favorevole alla Provincia, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate - che devono confluire sull'apposito capitolo del bilancio destinato alla liquidazioni dei compensi professionali dell'avvocatura dell'ente – sono ripartite:
 - nella misura del 100% a favore del legale che ha avuto l'incarico di curare lo studio del caso e la redazione degli atti difensivi della lite, seppure per mera comodità firmati congiuntamente ad altro avvocato; in caso di scarso rendimento individuale del legale che

ha curato la pratica, quale a titolo esemplificativo, la puntualità negli adempimenti processuali, detto compenso non verrà corrisposto; spetta al responsabile dell'Ufficio segnalare, prima della liquidazione dei compensi, tramite specifica relazione appositamente motivata e circostanziata, detto scarso rendimento al dirigente di riferimento; rispetto all'operato del responsabile dell'ufficio la relativa competenza spetta al dirigente di riferimento. Per le suddette finalità è comunque fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione provinciale di disporre le forme di controllo che riterrà opportune su tutte le pratiche o a campione.

Presupposto per l'erogazione dell'incentivo all'avvocato è il recupero delle suddette somme.

2. I compensi professionali spettanti agli avvocati nei casi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti sono determinati sulla base della nota spese depositata in giudizio, o nel prospetto sostitutivo, redatta dagli avvocati con i criteri e le modalità di cui all'art. 13, comma 6 della Legge 31/12/2012, n. 247 in materia di compensi professionali. In particolare, l'importo dei compensi è quantificato nella misura del 50% dell'importo previsto dalle tariffe professionali vigenti
3. Viene confermato in €. 5.000,00 il limite massimo annuale che ciascun avvocato interno può percepire per i compensi professionali di cui al presente Regolamento; tale limite massimo è rideterminabile per ciascun anno, entro il mese successivo all'approvazione del P.E.G., in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.
4. In base alle attuali pronunce della magistratura contabile (ex pluribus Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo Del. N. 33/2010) l'importo dei compensi spettanti in base al presente Regolamento sono al lordo degli oneri accessori e dell'IRAP.
5. Per quanto attiene alla correlazione dei presenti compensi con altre forme di incentivo si applica quanto disposto in materia dai C.C.D.I. dell'ente.